FOGLIO INFORMATIVO

GARANZIA

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE DISCIPLINATA DALLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

SEZIONE I

Informazioni su Confidi Rating Italia

Denominazione: Confidi Rating Italia
Sede Legale: S.S. 87 KM 206 (Contrada Piane di Larino, n. 90) 86035 Larino (CB)
Tel. 0874/820140 Fax 0874/820164
E-mail: info@confidirating.it - PEC confidibiz@legalmail.it
Web: www.confidirating.it
Registro Imprese del Molise n. 91015390700 – P. IVA: 01500430705 Cod. Fiscale.: 91015390700
Iscrizione all'Elenco Confidi ex art. 112 D. Lgs. n. 385/93 presso OCM: n. 001- R.E.A.: CB 29604

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuorisede

(Da compilare a cura del dipendente/collaboratore del Confidi incaricato dell'offerta fuori sede)
Nome _____
Cognome _____
[ ] Dipendente/collaboratore del Confidi _____- sede di _____
[ ] Mediatore Finanziario (iscritto all'Albo) n. _____
[ ] Agente in attività finanziaria (iscritto all'elenco) n. _____
Indirizzo _____
Telefono _____Fax _____E-mail _____

SEZIONE II -Caratteristiche delle Garanzia

II – 1 La Garanzia Confidi Rating Italia

L'attività principale del Confidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie a beneficio di soggetti terzi abilitati all'erogazione di credito sotto qualsiasi forma quali istituti di credito e altri intermediari finanziatori con i quali il Confidi ha stipulato apposite convenzioni.

Possono essere ammesse in qualità di soci del Confidi le imprese piccole e medie e loro consorzi rispondenti ai parametri UE in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (PMI).

La **"garanzia"** prestata dal Confidi Rating Italia è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal cliente/socio configura l'obbligazione principale, di cui il confidi garantisce l'adempimento in caso di mancato pagamento del socio e di eventuali coobbligati. Pertanto, se l'obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia; inoltre, l'efficacia della garanzia è subordinata alla sottoscrizione ad al versamento della quota di Fondo Consortile quale condizione necessaria per la procedibilità dell'istruttoria al fine del rilascio della garanzia richiesta. Prima dell'erogazione del finanziamento, il cliente/socio viene chiamato dall'Intermediario Finanziatore a impegnarsi

contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio: fidejussioni, pegno, ipoteca, garanzie personali.

Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dall'Intermediario Finanziatore di appoggio.

Il Cliente/Socio può altresì essere chiamato dal Confidi, a norma dello Statuto consortile, a prestare ulteriori garanzie in suo favore quali ad esempio: garanzie personali, reali, cambiarie, assicurative, controgaranzie autonome, ecc.

La garanzia può essere "**a prima richiesta**" o "**sussidiaria**" ed è sempre rimessa all'insindacabile valutazione del merito creditizio del richiedente da parte del Confidi. Tali caratteristiche sono attinenti alla tempistica di pagamento a beneficio dell'ente finanziatore. In entrambi i casi, qualora il socio divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del debito contratto con l'istituto finanziatore, questo potrà escutere la garanzia e il Confidi è tenuto a pagare nei tempi e nei modi disciplinati dalla convenzione pro tempore vigente.

La garanzia erogata dal Confidi è applicabile a tutte le operazioni di finanziamento, secondo la convenzione pro tempore in vigore con l'istituto erogante. La garanzia è concessa di norma, ma non necessariamente, per la misura del 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca; percentuali di copertura del rischio maggiori possono essere concordate volta per volta. La lettera di garanzia rilasciata dal Confidi determina per ogni operazione l'esatto limite percentuale della garanzia e l'importo massimo garantito.

Il Socio autorizza irrevocabilmente il Confidi e/o gli altri Enti che dovessero intervenire in qualità di contro-garanti o co-garanti a richiedere e ottenere dalla Banca i dati in suo possesso, ivi incluse le informazioni relative alle eventuali attività di recupero, nonché copia della documentazione relativa ai finanziamenti garantiti.

Le garanzie rilasciate dal Confidi potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del **Fondo Centrale di Garanzia ex Legge n. 662/96**, dalla controgaranzia del **Fondo Europeo per gli investimenti (FEI)** e dalle c**ontrogaranzie di altri fondi pubblici**, in tal caso il cliente/socio dovrà acconsentire a fornire tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli, ivi comprese eventuali ispezioni in loco, per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

La prestazione di garanzia prevista dalla "Convenzione Antiusura" stipulata con il singolo istituto di credito è rivolta alle imprese "*ad elevato rischio finanziario*" secondo la definizione tempo per tempo vigente. Confidi Rating Italia è supportato da fondi ministeriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 108/96 (recante disposizioni in materia di usura) e ss.mm.ii. per la finalità di prevenzione del ricorso al credito usuraio.

Nei casi sopra specificati potrebbero essere **previsti dei versamenti aggiuntivi a carico del Cliente** per la redazione di ulteriore documentazione (ad es. business plan) ovvero per la presentazione della richiesta a tali Enti, così come previsto dalle rispettive normative.

Il Confidi pagherà, nel caso di **garanzia a prima richiesta**, la somma che la banca richiederà **prima** che la stessa tenti direttamente il recupero della somma dal socio, o nel caso di **garanzia sussidiaria**, pagherà la somma che la banca richiederà **dopo** che la stessa ha tentato direttamente il recupero della somma dal socio.

Banca e Confidi Rating Italia si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita dal Confidi Rating Italia. È espresso onere / obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante Confidi Rating Italia di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito ovvero che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità del Confidi Rating Italia mediante l'escussione della garanzia.

Il socio e gli eventuali coobbligati dovranno rimborsare al Confidi, senza ritardo e a semplice richiesta con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che il Confidi ha pagato alla banca comprensiva di capitali, interessi di mora e di tutte le spese documentate sostenute per il recupero del credito medesimo secondo le modalità contenute nelle successive "principali condizioni economiche".

Fermo restando l'obbligo del rimborso del Socio al Confidi Rating Italia, in caso di mancato o ritardato rimborso, il Socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L'eventuale inadempimento del Socio verso il Confidi Rating Italia può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate al Confidi Rating Italia.

II – 2 Validità della concessione della garanzia.

La garanzia del Confidi Rating Italia ha validità di 3 mesi a decorrere dalla data di approvazione della concessione della garanzia, eventualmente prorogabile per altri 3 mesi su richiesta dell'impresa e debitamente motivata. Decorso il termine massimo dei 6 mesi la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace, come non prestata.

II – 3 La Controgaranzia Confidi Rating Italia

L'attività del Confidi Rating Italia consiste anche nel rilascio di controgaranzie a Banche e Intermediari Finanziari, a ciò convenzionati, che a loro volta rilascino garanzie finalizzate all'ottenimento di credito in favore delle imprese socie.

SEZIONE III – Attività connesse e strumentali alla Garanzia

Il Confidi Rating Italia, in virtù di apposite convenzioni, può offrire ai propri soci assistenza per l'ottenimento della garanzia di terzi Intermediari finanziari finalizzata all'ottenimento in loro favore di finanziamenti. Il Confidi può altresì offrire ai propri soci servizi e finanziamenti di terzi Intermediari Finanziari convenzionati.

Il referente del Confidi illustra in modo compiuto e dettagliato i servizi ed i relativi eventuali costi. Ogni informazione aggiuntiva è reperibile sui siti web degli Intermediari Finanziari convenzionati.

SEZIONE IV - Principali condizioni economiche

A carico del cliente non sussiste alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipo di compenso a favore di terzi che lo abbiano posto in relazione con il Confidi o che abbiano in qualche modo procurato e/o agevolato tale relazione.

IV – 1 Quota di Fondo Consortile

Per accedere ai servizi di garanzia è necessario associarsi al Confidi.

La domanda di ammissione prevede il versamento **una tantum** di una quota di Fondo Consortile di importo variabile compreso tra un minimo di **€ 250,00** ed un massimo determinato nella misura del **3%** del finanziamento erogato con garanzia Confidi. In caso di esclusione o recesso, a norma dell'art. 2609 del c.c., tale quota non sarà rimborsata. Il versamento del valore della quota di Fondo consortile sottoscritta dovrà essere effettuato mediante bonifico all'atto dell'erogazione della/e linea/e di credito attraverso l'addebito diretto da parte dell'istituto di credito, a ciò espressamente autorizzato, del conto corrente del Socio. Alternativamente il pagamento potrà essere effettuato, sempre ad erogazione del credito, tramite assegno bancario o con bonifico bancario a cura del Socio.

La Quota di Fondo Consortile dovuta dal Socio indicata al punto precedente non è da considerarsi tra gli oneri imputabili ai servizi erogati dal Confidi Rating Italia, essa costituisce ad ogni effetto una immobilizzazione e determina elemento fondamentale, imprescindibile e giuridicamente necessario perché l'impresa possa essere ammessa a far parte della compagine sociale del Confidi Rating Italia e come tale ammissibile ai servizi da questi erogati unicamente a favore delle imprese socie

IV – 2 Principali condizioni economiche per il rilascio della garanzia

Per l'accesso alle garanzie Confidi Rating Italia è prevista l'applicazione delle condizioni economiche sotto riportate, fermo restando che la sopravvenuta concessione della *riassicurazione/controgaranzia* del *Fondo Centrale di Garanzia* ex Legge n. 662/96, allorquando il Confidi abbia già deliberato la propria garanzia, comporterà la **riduzione** della misura delle condizioni economiche che saranno effettivamente applicate al Cliente/Socio beneficiario finale (ai sensi e per gli effetti delle *Disposizioni Operative* del Fondo, Parte IV-GESTIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E GARANTITE, lett. B), paragrafo 3.b)).

A) <u>SPESE GESTIONE GARANZIA</u>

Vengono corrisposte a copertura di vari costi quali: i costi di prima lavorazione e pre-istruttoria della richiesta di adesione e/o concessione della garanzia, i costi riguardanti l'analisi delle richieste di concessione di garanzie sui singoli finanziamenti (costi di istruttoria).

Le *Spese Gestione Garanzia* sono richieste una tantum, pagate anticipatamente per singolo affidamento e trattenute dalla banca all'atto dell'erogazione della/e linea/e di credito attraverso l'addebito diretto da parte dell'istituto di credito, a ciò espressamente autorizzato, dal conto corrente del Socio. Alternativamente i pagamenti potranno essere effettuati tramite assegno bancario o con bonifico bancario a cura del Socio.

Le *Spese Gestione Garanzia* sono determinate a giudizio insindacabile del Confidi entro l'**importo massimo del 3%** del valore del **finanziamento garantito** dal Confidi ed erogato. Tale **importo massimo** è innalzabile fino al **5%** del valore del finanziamento erogato garantito dal Confidi, per il caso in cui la Banca finanziatrice – a fronte del finanziamento deliberato in controgaranzia del *Fondo Centrale di Garanzia* per le PMI (ex Legge n. 662/96) – abbia chiesto al Confidi il rilascio di una percentuale di copertura superiore a quanto le sarebbe riconosciuto dal Fondo statale nella forma della Garanzia Diretta.

L'importo esatto di tali Spese è, comunque, quantificato in fase di istruttoria con contestuale emissione del **preventivo di spesa**. Il loro mancato pagamento da parte del Cliente comporterà la decadenza e/o la revoca della garanzia prestata.

Per il caso di ritiro, da parte del Cliente, della domanda di garanzia presentata a Confidi, prima del suo rilascio, nessuna spesa è da questi dovuta salvo il caso in cui fosse nel frattempo intervenuta l'ammissione alla garanzia del *Fondo Centrale di Garanzia*. Qualora pertanto il Cliente decida di non perfezionare l'operazione finanziaria garantita e già ammessa, con delibera Consiglio di Gestione, al Fondo Centrale di Garanzia, egli sarà tenuto a versare, per ciascuna forma tecnica non perfezionata, una penalità di importo pari alla somma delle due seguenti voci:

1) mancato perfezionamento presso il FdG: euro 300,00 (ove dovuta al FdG)
2) ristoro al Confidi dei costi di *Service* sostenuti per l'accesso al FdG in proporzione all'importo del finanziamento precedentemente richiesto, ovvero:
   - € 482,00 a pratica per finanziamenti da 0 a 300 mila euro
   - € 970,00 a pratica per finanziamenti da 301 mila euro a 600 mila euro
   - € 1.450,00 a pratica Per finanziamenti da 601 mila euro a 1 milione di euro

B) LA COMMISSIONE DI GARANZIA

La Commissione rappresenta il corrispettivo per la copertura del rischio di inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligazione dallo stesso assunta nonché per la copertura delle ulteriori spese di gestione.

La Commissione viene richiesta una tantum, pagata anticipatamente per singolo affidamento e trattenuta dalla banca all'atto dell'erogazione della/e linea/e di credito attraverso l'addebito diretto da parte dell'istituto di credito, a ciò espressamente autorizzato, dal conto corrente del Socio. Alternativamente i pagamenti potranno essere effettuati tramite assegno bancario o con bonifico bancario a cura del Socio.

La *Commissione di Garanzia* è determinata a giudizio insindacabile del Confidi entro l'**importo massimo del 3%** del valore del **finanziamento garantito** dal Confidi ed erogato al Socio. Importo che copre l'intera durata del Finanziamento (es. per un mutuo della durata di 10 anni, la *Commissione di Garanzia* ha una incidenza massima dello **0,30%** annuo). Tale **importo massimo** è innalzabile fino al **5%** del valore del finanziamento erogato garantito dal Confidi, per il caso in cui la Banca finanziatrice – a fronte del finanziamento deliberato in controgaranzia del *Fondo Centrale di Garanzia* per le PMI (ex Legge n. 662/96) – abbia chiesto al Confidi il rilascio di una percentuale di copertura superiore a quanto le sarebbe riconosciuto dal *Fondo* statale nella forma della Garanzia Diretta.

La *Commissione di Garanzia* è determinata – in fase di istruttoria – con contestuale emissione del **preventivo di spesa**.

In tutti i casi non commentati si prega di rivolgersi agli uffici del Confidi per la formulazione di un preventivo di spesa.

La *Quota di Fondo Consortile*, le *Spese Gestione Garanzia* e la *Commissione di Garanzia* sono trattenuti dalla banca contestualmente all'erogazione del finanziamento e da questi bonificate sul conto del Confidi.

C) ONERI DOVUTI PER IL RILASCIO DI GARANZIE SULLO SPECIALE FONDO ANTIUSURA EX LG. N. 108/96 (E SS.MM. E II.)

Nelle operazioni di credito che prevedono l'intervento del Fondo Antiusura, Confidi provvede al rilascio di:

- una quota di garanzia (fino all'80% del finanziamento) prestata a valere sul contributo pubblico che alimenta il Fondo detenuto in gestione;
- una quota di garanzia (integrativa) prestata su risorse private del Confidi (in misura compresa fra il 5% ed il 20%).

In alternativa alle spese e commissioni di cui ai precedenti paragrafi A) e B), l'accesso alle suddette garanzie è regolato alle seguenti condizioni economiche:

C.1) SPESE PER COSTI AMMINISTRATIVI E DI ISTRUTTORIA (GARANZIA ANTIUSURA)

Vengono corrisposte a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal Confidi, ivi incluse le spese istruttoria, per tutti gli anni di gestione della garanzia.

Le *Spese per Costi Amministrativi e di Istruttoria (Antiusura)* sono richieste una tantum, pagate anticipatamente per singolo affidamento e trattenute dalla banca all'atto dell'erogazione della/e linea/e di credito attraverso l'addebito diretto da parte dell'istituto di credito, a ciò espressamente autorizzato, dal conto corrente del Socio. Alternativamente i pagamenti potranno essere effettuati tramite assegno bancario o con bonifico bancario a cura del Socio.

Le *Spese per Costi Amministrativi e di Istruttoria (Antiusura)* sono determinate nella misura del **2,5%** del valore del finanziamento garantito dal Confidi ed erogato dall'Ente finanziatore.

L'importo esatto di tali Spese è, comunque, quantificato in fase di istruttoria con contestuale emissione del **preventivo di spesa**. Il loro mancato pagamento da parte del Cliente comporterà la decadenza e/o la revoca della garanzia prestata.

C.2) COMMISSIONE DI GARANZIA ANTIUSURA

La *Commissione di Garanzia Antiusura* Rappresenta il corrispettivo per la copertura del **rischio di inadempimento**, da parte del Cliente, dell'obbligazione dallo stesso assunta. In quanto tale, essa è dovuta sulla sola quota di garanzia (integrativa) rilasciata dal Confidi a valere su risorse private (garanzia ricompresa entro un limite che va dal 5% al 20% del finanziamento accordato).

Detta Commissione viene richiesta una tantum, pagata anticipatamente per singolo affidamento e trattenuta dalla banca all'atto dell'erogazione della/e linea/e di credito attraverso l'addebito diretto da parte dell'istituto di credito, a ciò espressamente autorizzato, dal conto corrente del Socio. Alternativamente i pagamenti potranno essere effettuati tramite assegno bancario o con bonifico bancario a cura del Socio.

La *Commissione di Garanzia Antiusura* è determinata in funzione del profilo di rischio dell'impresa Cliente, misurato attraverso la determinazione della sua **PD** (Probabilità di *Default*) ad un anno, sulla base di un'**aliquota annua variabile** così quantificata:

FASCIA 1 Pd da 5,2 a 5,9	FASCIA 2 Pd da 6 a 6,9	FASCIA 3 Pd da 7 e oltre
6,25%	**8,25%**	**10,25%**

La Commissione è pertanto calcolata rapportando l'aliquota annua specifica, dell'impresa richiedente, al valore della garanzia (integrativa) emessa dal Confidi su risorse private. Di seguito due casi pratici riportati a titolo meramente esemplificativo.

Esempio 1

COMMISSIONE DI GARANZIA ANTIUSURA DOVUTA SU **FINANZIAMENTO** DI EURO 50.000, A 60 MESI				
PD Impresa	Aliquota C.G.	Garanzia Integrativa Confidi	Importo Garanzia	Importo Commissione annua
6,3	8,25%	5%	€ 2.500	€ 206,25
Importo dovuto una tantum: € 1.031,25 (€ 206,25 x 5 anni)				

Esempio 2

COMMISSIONE DI GARANZIA ANTIUSURA DOVUTA SU **FIDO DI C/C** DI EURO 30.000, A **18 MESI**				
PD Impresa	Aliquota C.G.	Garanzia Integrativa Confidi	Importo Garanzia	Importo Commissione annua
6,3	8,25%	5%	€ 1.500	€ 123,75
Importo dovuto una tantum: € 185,63 (€ 123,75 x 1,5 anni)				

La *Commissione di Garanzia Antiusura* è stabilita in egual misura a fronte sia di operazioni di finanziamento a rimborso rateale sia di fidi a breve termine. Essa è, in ogni caso, determinata – in fase di istruttoria – con contestuale emissione del **preventivo di spesa**.

Le *Spese per Costi Amministrativi e di Istruttoria (Antiusura)* e la *Commissione di Garanzia Antiusura* non sono dovute dal Cliente/Socio qualora la sua richiesta non sia accolta favorevolmente con l'erogazione definitiva del credito richiesto.

D) ONERI DOVUTI PER GARANZIE SU FINANZIAMENTI ATLAS

L'accesso alle garanzie Confidi Rating Italia, unicamente quando siano rilasciate in favore di **ATLAS SGR**, prevede – in alternativa alle spese e commissioni di cui ai precedenti paragrafi A) e B) – l'applicazione delle seguenti condizioni economiche:

- ***Spese Istruttoria***: massimo euro 1.000,00,
- ***Commissioni di garanzia***: Massimo 1,000 punti percentuali sul valore del finanziamento moltiplicato per gli anni di ammortamento.

L'importo esatto di tali oneri è, comunque, quantificato in fase di istruttoria con contestuale emissione del **preventivo di spesa**. Il loro mancato pagamento da parte del Cliente comporterà la decadenza e/o la revoca della garanzia prestata.

I relativi importi dovuti dal Cliente/Socio sono trattenuti dalla SGR contestualmente all'erogazione del finanziamento e da questa bonificati sul conto del Confidi.

E) IL DEPOSITO CAUZIONALE (EVENTUALE)

Al Socio potrà essere richiesto un deposito cauzionale proporzionale all'ammontare della garanzia rilasciata, in dipendenza di particolari condizioni di rischio, determinabile in sede di delibera della garanzia, da corrispondere al Confidi al momento dell'erogazione del finanziamento.

Il cliente riconosce al Confidi che tale deposito avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale rilasciata, con rinuncia preventiva a qualunque eccezione.

La somma versata come deposito cauzionale è trattenuta dal Confidi a titolo di **limitazione del rischio** assunto con la delibera di garanzia. Tale somma sarà restituita, al netto di tutti i costi, oneri e spese eventualmente sostenuti in dipendenza della garanzia rilasciata, trascorsi **6 mesi** dalla richiesta scritta, successivamente a quando, con la **estinzione regolare del finanziamento** e la formale dichiarazione **liberatoria** dall'impegno di firma proveniente dalla Banca garantita, la garanzia si estingue.

Il deposito cauzionale potrà essere restituito, nel caso in cui il cliente abbia in corso altri rapporti garantiti anche con diversi soggetti finanziatori, previa valutazione del Confidi, nella misura in cui e a condizione che il cliente dimostri la regolarità dello svolgimento dei suddetti rapporti e lo stesso non sia esteso a garanzia dei predetti finanziamenti e il Confidi valuti non aumentato il grado di rischiosità dei finanziamenti in essere.

In caso di **inadempimento** del finanziamento garantito ovvero di inadempimento di altri finanziamenti, precedenti o successivi conclusi con la garanzia del Confidi anche a favore di diversi soggetti finanziatori, il Confidi è autorizzato ad utilizzare il deposito cauzionale di garanzia per il pagamento della garanzia e, in tal caso, qualora il pagamento della garanzia sia superiore al deposito cauzionale, nulla potrà essere restituito.

Il deposito cauzionale non potrà essere restituito, anche se il finanziamento è estinto regolarmente, qualora sia eccezionalmente necessario trattenere il deposito ad integrazione del FONDO RISCHI complessivo in essere presso la Banca in virtù della Convenzione che il richiedente espressamente accetta ed approva, prima che avvenga il pagamento di tutte le garanzie in essere presso la Banca e solo proporzionalmente alla disponibilità del Fondo Rischi medesimo rimanente dopo il pagamento di tali garanzie

In caso di **estinzione anticipata** dei finanziamenti o di chiusura non regolare delle linee di credito garantite, qualora il soggetto garantito sia sottoponibile alla disciplina di cui al Titolo V del d.lgs. 12-01-2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), il deposito cauzionale potrà essere restituito solo allo spirare dei termini indicati dagli articoli 164 comma 1 e 166 comma 1 lett. b) e comma 2 d.lgs. 14/2019 in quanto le estinzioni sopra citate rappresentano pagamenti revocabili o inefficaci ai fini della determinazione dei passivi fallimentari e, pertanto le Banche garantite, possono essere condannate a

restituire quanto percepito, e richiedere al Confidi, pro quota di garanzia, di restituire la sua parte: in tali casi, pertanto il rischio assunto dal Confidi con la sua delibera può dirsi cessato solo allo spirare dei termini sopra indicati.
La mancata richiesta di restituzione del deposito cauzionale entro dieci anni dalla estinzione del finanziamento garantito, comporta la **prescrizione del diritto** alla restituzione e, pertanto, nulla dovrà essere restituito.

Il deposito cauzionale, quando dovuto, è trattenuto dalla banca contestualmente all'erogazione del finanziamento ed il relativo importo è da questa bonificato sul conto del Confidi.

F) ALTRE TIPOLOGIE DI CONDIZIONI ECONOMICHE

1) **Ripianificazione di posizioni e moratorie entrambe da accordi privati**: spesa di istruttoria massima di euro 250,00 e commissione di garanzia determinata sulla base di quanto già versato in origine, a tale titolo, dal Cliente ed in proporzione al maggior periodo concesso.

2) **Ripianificazioni e moratorie da accordi ABI:** spesa di istruttoria massima di euro 250,00 e commissione di garanzia determinata sulla base di quanto già versato in origine, a tale titolo, dal Cliente ed in proporzione al maggior periodo concesso.

3) **Accolli o altre operazioni di trasferimento di garanzia:** Diritti di Segreteria pratica pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento garantito con un minimo di € 250,00.

4) **Ristrutturazioni ex legge fallimentare e ripianificazioni di posizioni in sofferenza:** costi da valutare caso per caso.

5) **Interessi di mora:** sono determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziari dal confidi, ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal cliente da parte del confidi ed in base al tasso legale tempo per tempo vigente come riportato nella seguente formula di calcolo:

6) $$interessi\ di\ mora = \frac{capitale \times giorni \times tasso\ legale}{36.500}$$

7) **Spese di recupero dei crediti per cassa:** le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziarie, etc.) eventualmente sostenute dal confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie rilasciate dal confidi stesso da parte degli intermediari finanziari nel caso di inadempimento dei clienti debitori vanno integralmente rimborsati al Confidi stesso.

8) **Spese per altre attività connesse e strumentali alla garanzia:** Per la fruizione dei servizi di assistenza del Confidi finalizzati all'ottenimento della garanzia e/o dei servizi e/o dei finanziamenti di **terzi Intermediari finanziari**, ai soci/aspiranti soci saranno proposti i seguenti costi:

   - Quota di Fondo Consortile (solo per nuovi soci): € 250,00;
   - Diritti di Segreteria (**): 1% del finanziamento erogato o del costo del servizio;

La quota di Fondo Consortile deve essere versata all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione. Essa è versata a titolo definitivo e non può essere restituita.

(**) I Diritti di Segreteria debbono essere versati all'atto della sottoscrizione dell'istanza di assistenza per l'ottenimento della garanzia e/o dei servizi e/o finanziamenti di terzi Intermediari Finanziari.

In caso di rinuncia i Diritti di Segreteria anticipati all'atto della sottoscrizione dell'istanza di assistenza non sono restituiti.

In caso di mancato rilascio della garanzia, e/o di mancata concessione del finanziamento e/o mancata prestazione del servizio, i diritti di segreteria anticipati all'atto della sottoscrizione dell'istanza di assistenza saranno restituite limitatamente al 50% dell'importo versato.

I costi per la concessione della garanzia e/o dei servizi e/o dei finanziamenti da parte di terzi Intermediari Finanziari saranno illustrati ai soci/aspiranti soci da parte del personale del Confidi Rating Italia in conformità con quanto previsto dalla normativa in tema di trasparenza ed in base a quanto pubblicato sui rispettivi siti internet dei terzi Intermediari Finanziari.

SEZIONE V - Altre condizioni contrattuali che regolano l'operazione di garanzia

Recesso: il cliente/socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, la quota versata a titolo di Fondo Consortile ai sensi dell'art.2609 del c.c. non sarà rimborsata. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria, Diritti di Segreteria e commissioni. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC all'indirizzo del confidi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: l'intervento del confidi in garanzia del cliente/socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziatori garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziari finanziatori, il rapporto si chiude trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del cliente/socio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto di credito per cassa: il credito per cassa del Confidi sorge a seguito della escussione della garanzia e si estingue una volta che tale credito sia integralmente rimborsato dal cliente/socio unitamente agli interessi di mora e alle altre spese di recupero.

Tempi massimi di rimborso del deposito cauzionale: Il socio non ha diritto alla liquidazione delle proprie quote di partecipazione al Fondo Consortile. Egli non ha diritto, altresì, alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale prima di aver completamente estinto il proprio debito nei confronti del Confidi.

Una volta estinto il debito nei confronti del Confidi, il cliente può chiedere la restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato a condizione che **l'intermediario erogante il finanziamento garantito produca specifica liberatoria al Confidi ove attesti di non aver più nulla a pretendere nei suoi confronti per posizioni riconducibili al medesimo cliente** e fatto salvo quanto ulteriormente stabilito, sul punto, alla relativa Sotto Sezione IV-2 lett. B)**.**

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami/Funzione competente del Confidi, per lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a confidibiz@legalmail.it indirizzata a: "Funzione Gestione Reclami – Confidi Rating Italia – C.da Piane di Larino, 90 – 86035 Larino (CB)". L'Ufficio/Funzione competente deve rispondere entro 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita salvo le spese relative della corrispondenza.

Se il Confidi accoglie il reclamo ne dà comunicazione al cliente indicando i tempi tecnici e le modalità con cui si impegna a risolvere la controversia; in caso di rigetto ne dà comunicazione al cliente indicando dettagliatamente i motivi del mancato accoglimento dello stesso.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudizio Arbitrale (di cui all'art. 22 dello Statuto consortile), il Socio può rivolgersi *all'Arbitro Bancario Finanziario* (ABF)[1]. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi[2]. Il Confidi mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

[1] Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.*
[2] Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al

Ogni controversia originata dalla interpretazione e/o dalla esecuzione dallo Statuto sociale e non risolta tramite amichevole composizione tra le parti, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti, alla decisione di un Collegio Arbitrale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Larino (CB) e deciderà secondo diritto. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, due dei quali saranno nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo di comune accordo dai primi due Arbitri o, in mancanza di tale accordo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Larino (CB). Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio Arbitro entro trenta giorni dalla notizia della nomina dell'Arbitro fatta dall'altra parte e comunicata tramite lettera raccomandata A.R., il Presidente del Tribunale di Larino (CB) nominerà l'Arbitro per la parte che non vi avrà provveduto.
Il Presidente del Tribunale di Larino provvederà a sostituire:

1. Il terzo arbitro, qualora questi lasci vacante la sua carica e non ne sia nominato uno dagli altri due Arbitri entro 30 (trenta) giorni;
2. L'arbitro nominato da ognuna delle due parti, qualora questi lasci vacante la sua carica e la parte interessata non proceda a nominare un nuovo Arbitro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione in tal senso dall'altra parte.

Definizione dei termini utilizzati nel presente foglio informativo

Accollo: assunzione del debito da parte di altro soggetto.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito da Banca d'Italia.
Banche e altri intermediari: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con il Confidi in relazione a ciascuna tipologia di prodotto e che hanno erogato un finanziamento a favore del cliente garantito dal Confidi.
Cliente Socio: impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 5 dello Statuto Consortile può entrare nella compagine consortile di Confidi Rating Italia.
Commissioni: importo pagato dal socio per l'attivazione della garanzia e/o dei servizi connessi e strumentali.
Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese volte a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari.
Coobbligato: uno o più soggetti che rilasciano fidejussioni o altra garanzia, alla banca o all'intermediario finanziatore a favore del cliente/socio.
Credito di firma: è una operazione finanziaria con cui un soggetto si impegna ad assumere o garantire l'obbligazione di un terzo soggetto.
Debitore principale: il soggetto in capo al quale sussiste l'obbligo di rimborsare l'obbligazione.
Fondo Centrale di Garanzia: indica il Fondo di Garanzia per le PMI ex Lg. 662/96, art. 2, comma 100, lettera a).
Garanzia prestata dal confidi: è l'obbligazione che assume il Confidi verso una banca o altro intermediario finanziario per garantire il rimborso del finanziamento concesso.
Garanzia residua: è la quota del debito rimanente che garantisce il confidi.
Moratoria: indica la sospensione del pagamento di una obbligazione e la proroga della relativa scadenza.
Offerta fuori sede: per offerta fuori sede si intende la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti relativi ad operazioni o servizi in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del confidi o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, realizzata attraverso propri dipendenti o collaboratori.
Soci del confidi: le imprese e le società che possiedono quote di fondo consortile.
Diritti di Segreteria: i Diritti di Segreteria sono costi che il confidi chiede al cliente/socio a copertura dei costi di prima lavorazione e pre-istruttoria della richiesta di adesione e/o concessione della garanzia. Detti costi possono essere inglobati nelle Spese Gestione Garanzia.
Spese di istruttoria: le spese di istruttoria sono costi che il confidi chiede al cliente/socio per poter coprire tutte le spese connesse alla istruttoria della richiesta della garanzia ed i costi operativi di gestione. Dette spese possono essere inglobate nelle Spese Gestione Garanzia.

---

pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

Una tantum: una sola volta.

ACCETTAZIONE DI CONSEGNA

Foglio consegnato a:

Cliente _____

nella persona di _____

Data _____ timbro e firma per ricevuta _____